

Qualificazione di impianto fotovoltaico come «non integrato» e riduzione contributi

Cons. Stato, Sez. VI 23 dicembre 2019, n. 8702 - Santoro, pres. ed est. - Hooshang Arkerdar titolare Azienda Agricola Valle Quaranta (avv.ti Giordano, Licata) c. GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A. (avv.ti Fiorentini, Mariani) ed a.

Ambiente - Qualificazione di impianto fotovoltaico come «non integrato» e riduzione contributi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Hooshang Arkerdar, titolare della Azienda Agricola Valle Quaranta con sede in Bassano Romano Valle Quaranta 13, proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del provvedimento prot. n.GSE/P20120037002 con il quale il Gestore aveva decretato che l'impianto fotovoltaico installato sulla serra di proprietà dell'istante è di tipo non integrato (b1) ai sensi dell'art. 2, comma 1, DM 19/2/2007 recante i "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387", con conseguente riduzione dei contributi previsti dal D.Lgs. 387/03.

A seguito di opposizione, il GSE chiedeva che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale, e la causa era riassunta innanzi al TAR Lazio, che però con la sentenza appellata rigettava il ricorso, ritenendo che il manufatto realizzato dall'appellante non presenti le caratteristiche richieste dalla L. 387/03 e dal DM del 19/7/07 nonché dalla Guida del GSE, per essere qualificato come serra fotovoltaica, in quanto le chiusure laterali sono assicurate da semplici teli, tanto che, in sostanza, per come configurata, la struttura in questione non sarebbe stata diversa dagli impianti che semplicemente sostengono dei pannelli fotovoltaici.

Con l'appello notificato il 9 dicembre 2013 si sostiene viceversa la conformità delle serre del ricorrente alle prescrizioni tecniche dettate dal GSE, con particolare riferimento alla idoneità delle chiusure laterali, anche in considerazione delle conclusioni cui è giunta la perizia depositata.

Il GSE ha replicato all'appello con due memorie, in cui in sintesi ritiene necessario che le serre consistano in *edifici chiusi*, come *involucro edilizio nel quale integrare l'impianto fotovoltaico*.

2. La questione controversa, se cioè siano ammissibili serre fotovoltaiche prive di tamponature rigide e stabili ai quattro lati, è stata recentemente accennata, seppure *obiter*, ma con riferimento ad impianti fotovoltaici, in una sentenza della IV Sezione (Cons. Stato IV, 2 ottobre 2019 n.6583), secondo cui *la realizzazione di una serra agricola postula che essa sia dotata di tutti gli elementi strutturali che ne consentono la funzione, e quindi chiusa (magari con componenti rimovibili come consentito dalle norme tecniche) sui lati*.

E con riferimento al caso in esame, non può non riconoscersi che i teli di chiusura ai lati delle serre sono anch'essi *componenti rimovibili* e necessariamente trasparenti, essendo notoriamente coesistente alla loro naturale funzione sia il passaggio della luce del sole, che consente la crescita delle piante che vi si coltivano, sia il mantenimento della corretta temperatura, con la possibilità di rimuoverli anche solo parzialmente e temporaneamente, in relazione all'intensità dell'insolazione ed alle esigenze della produzione agricola in atto.

3. Del resto, il D.M. 06/08/2010 del Ministero dello sviluppo economico (*Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare*, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197) all'art. 20 (*Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007*), comma 5°, stabilisce che *Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile*.

Ed è anche chiaro, per quanto detto, che nell'indicazione di *chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile*, non può non ritenersi compreso anche il tradizionale telo di plastica in PVC delle serre agricole, considerato oltretutto che ogni diversa interpretazione disattenderebbe la *ratio* della normativa in questione, che all'evidenza tende a soddisfare contestualmente non soltanto gli interessi dell'economia e della tecnica agraria, ma anche quelli, di pari se non superiore rilevanza, del risparmio energetico e della prevenzione dei cambiamenti climatici.

4. È infine appena il caso di considerare che l'eventuale, deprecata, inderogabile imposizione, nelle serre fotovoltaiche, di tamponature mediante strutture rigide non rimovibili, non soddisferebbe alcuno di questi pubblici interessi, ma aggraverebbe ingiustificatamente sia il procedimento (dato che si incorrerebbe in una più invasiva trasformazione del suolo), sia la spesa per eseguire l'intervento.



L'appello deve essere dunque accolto e, in totale riforma della sentenza appellata, deve anche accogliersi il ricorso di primo grado ed annullarsi il provvedimento prot. n. GSE/P20120037002 ivi impugnato.
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, in ragione della assoluta novità della questione controversa affrontata.

(Omissis)

